



COMUNE DI BIENTINA
(Provincia di Pisa)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

(Modifica e sostituisce il previgente approvati con delibere del Consiglio Comunale n. 10 del 27/02/2019 e n. 20 del 28/03/2017)

In vigore dal 01/01/2020



INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	1
Art. 2 – Classificazione dei rifiuti ai fini della gestione del servizio	1
Art. 3 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	2
Art. 4 – Soggetto attivo	2
TITOLO II – PRESUPPOSTI DELLA TASSA	3
Art. 5 – Presupposto della tassa	3
Art. 6 – Soggetti passivi della tassa.....	3
Art. 7 – Esclusioni dalla tassa	3
Art. 8 – Base imponibile della tassa	4
Art. 8 bis – Individuazione di ulteriori superfici da sottrarre all’assimilazione.	6
Art. 8 ter – Rifiuti Speciali assimilati agli urbani.....	6
TITOLO III – PIANO FINANZIARIO, TARIFFA e UTENZE	7
Art. 9 – Determinazione del Piano Finanziario e della Tariffa.....	7
Art. 10 – Articolazione della tariffa.....	7
Art. 11 – Utenze domestiche	8
Art. 12 – Utenze non domestiche	9
Art. 13 – Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera.....	9
Art. 14 – Tributo provinciale	10
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	10
Art. 15 – Riduzioni della tassa di cui alla Legge del 27/12/2013 n. 147	10
Art. 16 – Altre Riduzioni previste dal presente regolamento.....	11
Art. 17 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni	13
TITOLO V – MODALITA’ GESTIONALI	13
Art. 18 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione.....	13
Art. 19 – Riscossione della tassa	15
Art. 20 – Funzionario Responsabile	16
Art. 21 – Controlli	17
Art. 22 – Accertamenti.....	17
Art. 23 – Sanzioni e interessi.....	18
Art. 24 – Riscossione forzata	18
Art. 25 – Contenzioso.....	18
Art. 26 – Rateazione di pagamento	18
Art. 27 – Rimborsi.....	18
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI	19
Art. 28 – Norme di rinvio.....	19



Art. 29 – Norme abrogate.....	19
Art. 30 – Entrata in vigore.....	19
ALLEGATO A)	20
Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani.	20
ALLEGATO B)	21
Categorie di utenze non domestiche suddivise nelle seguenti categorie:	21



CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), prevista dal comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge finanziaria 2014) e successive modifiche e integrazioni, stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
2. La tassa, disciplinata ai commi 641-666, art. 1 della L. 147/2013 è destinata a finanziare la totale copertura dei costi relativi al servizio di raccolta, trasporto, smaltimento, riciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati nonché alla copertura dei costi di spazzamento e igiene urbana;
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 2 – Classificazione dei rifiuti ai fini della gestione del servizio

1. La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ed è svolto con le modalità di cui al contratto di servizio stipulato con il gestore.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 152/2006:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati, qualitativamente e quantitativamente dal comune, ai rifiuti urbani, di cui all'allegato A al presente regolamento;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), d) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;



- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, elencate all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006;

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 117/2008.

Art. 4 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

2. Il tributo è applicato dal Comune, può essere gestito da un concessionario autorizzato ed è riscosso dal Comune di Bientina relativamente agli immobili ed aree scoperte



operative la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTI DELLA TASSA

Art. 5 – Presupposto della tassa

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati.
2. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6 – Soggetti passivi della tassa

1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte di cui al precedente articolo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo;

Art. 7 – Esclusioni dalla tassa

1. Sono esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono stabilmente destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti, come:
 - a) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - b) le superfici destinate esclusivamente e permanentemente a luogo di culto;



- c) le superfici ove si esercitano le funzioni e servizi propri dell'amministrazione comunale;
- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali: vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- e) per le utenze domestiche le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- f) le aree adibite esclusivamente al transito o alla sosta gratuita dei veicoli. Per gli impianti di distribuzione dei carburanti è determinata la superficie convenzionale tassabile di mq 20 per ciascuna pompa di erogazione.
- g) i locali in stato di abbandono;
- h) le unità immobiliari oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, fino alla data di inizio occupazione;
- i) i locali dichiarati inagibili;
- j) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobilio e non allacciate ai servizi pubblici a rete (acqua, elettricità, gas);
- k) superfici adibite all'allevamento di animali;
- l) superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali, ad esempio, legnaie e fienili.
- m) superfici di strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio, da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicata la tassa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre la sanzione per infedele dichiarazione.

Art. 8 – Base imponibile della tassa

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la base imponibile della tassa è costituita dalla superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie sia pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

2. La superficie calpestabile è misurata come segue:

- a) la superficie dei locali è misurata al netto dei muri, pilastri, ed escludendo i balconi e le terrazze, a condizione che questi ultimi non siano coperti e chiusi su almeno tre lati;
- b) la superficie delle aree esterne operative è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.



3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 % della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

5. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- le superfici adibite all'allevamento di animali;
- le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

6. per i locali o le aree ove si svolgono attività produttive, commerciali o di servizi, e nei quali si producono anche rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, al cui smaltimento il produttore provvede direttamente, e per i quali sia difficoltoso individuare con precisione quelli ove si producano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, si presume che la superficie, ai fini dell'applicazione della quota fissa e della quota variabile della tassa, sia determinata in modo forfettario. La misura della superficie per ciascuna delle sottoelencate attività è definita in misura percentuale rispetto alla superficie calpestabile:

- 40% per le officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto;
- 40% per macellerie, pescherie;
- 40% per le officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere;
- 80% per le tipografie;
- 30% per le autocarrozzerie;
- 60% per la produzione di ceramiche;
- 80% per la decorazione e la molatura;
- 60 % per le falegnamerie;
- 90% per i laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario;
- 20% per i gommisti;
- 40 % per i calzaturifici;
- 60% per la galvanotecnica e le verniciature;
- 80% per le lavanderie ed i laboratori fotografici;
- 20% per l'artigianato o l'industria chimica;
- 80% per l'artigianato o l'industria tessile;



- 60% per gli ospedali, le case di cura e di riposo;
- 40% per le cantine e frantoi;
- 25% per il florovivaismo;
- 70% per le altre attività.

7. Per fruire dell'esclusione/riduzioni di cui al comma 4, 5 e 6, gli interessati devono produrre al Comune/Concessionario idonea documentazione comprovante lo smaltimento a termini di legge dei rifiuti speciali non assimilati o pericolosi. La documentazione deve essere prodotta all'atto della dichiarazione di cui all'art. 18, oppure all'atto della richiesta di applicazione del presente articolo e riprodotta annualmente all'atto della richiesta di riduzione.

Art. 8 bis – Individuazione di ulteriori superfici da sottrarre all'assimilazione.

1. In attuazione della prima parte del terzo periodo del comma 649 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, si individuano, quali aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili, quelle parti di superfici dei locali e/o delle aree scoperte operative ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. In attuazione della seconda parte del terzo periodo del comma 649 dell'art. 1 della Legge 147/2013, si individuano, quali magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio della attività produttive, quei locali destinati esclusivamente a magazzini adibiti a deposito temporaneo delle materie prime e/o merci purché intermedi e strettamente funzionali al ciclo produttivo esercitato dalle attività industriali e/o artigianali di cui alle categorie 20 e 21 del DPR 158/99, nonché fisicamente contigui alle aree di lavorazione ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

3. Al fine dell'applicazione del comma 2, si precisa che:

- a) il termine "merci" deve intendersi quale materiale necessario al ciclo produttivo e non prodotti finiti e/o semilavorati pronti per la loro commercializzazione;
- b) sono esclusi dall'ambito applicativo del presente articolo i magazzini di prodotti finiti e/o semilavorati in quanto funzionalmente collegati all'attività di commercializzazione e non di lavorazione.

4. A pena di decadenza dell'esclusione prevista dal presente articolo, l'azienda interessata dovrà indicare nella dichiarazione originaria o di variazione, nei modi e nei tempi previsti dal successivo art. 18, le superfici delle aree di produzione di cui al comma 1 e le superfici dei magazzini di cui al comma 2.

Art. 8 ter – Rifiuti Speciali assimilati agli urbani.

1. I rifiuti speciali sono assimilati agli urbani, e conseguentemente possono essere conferiti al gestore del servizio di igiene ambientale e ammessi allo smaltimento in impianti di discarica, sempre che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli presenti nell'elenco di cui all'ALLEGATO A), parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, nonché rispettino il limite quantitativo massimo giornaliero da conferire allo smaltimento in impianti di discarica indicato al comma 3 del richiamato all'ALLEGATO A).



TITOLO III – PIANO FINANZIARIO, TARIFFA e UTENZE

Art. 9 – Determinazione del Piano Finanziario e della Tariffa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al contratto di servizio stipulato con il gestore.
4. La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. I costi del servizio sono definiti ogni anno in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed in base ai criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti di cui la delibera n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
6. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
7. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
8. La tariffa è determinata per anno solare sulla base del MTR di cui alla Delibera n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), trasmesso all'Ente territorialmente competente per la validazione e successivamente inviato, per la relativa approvazione, ad ARERA, unitamente ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.
9. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario approvato con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
10. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 10 – Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da:
 - a) **una quota fissa** relativa alle componenti a copertura dei costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio, ai costi comuni riferiti alle attività di accertamento e riscossione, alla gestione del rapporto con gli utenti anche mediante sportelli dedicati e call-center, alla promozione di campagne ambientali e alle iniziative volte alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, ai costi generali di gestione e ai crediti inesigibili, ai costi d'uso del capitale comprensivi della componente a copertura degli



ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi e alla remunerazione del capitale investito, nonché, in linea generale, a tutte le componenti di costo previste dalla delibera di ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 e da eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire;

b) **una quota variabile** relativa alle componenti a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati e differenziati, dei costi per le attività di trattamento e smaltimento/recupero al netto della somma dei proventi derivanti dalla vendita di materiali e dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, nonché, in linea generale, tutte le componenti di costo previste dalla delibera di ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 e da eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, di cui all'art. 1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147 ed all'art. 7, comma 1, del D.P.R. 27/4/1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze per una quota, determinata annualmente dall'organo di indirizzo politico dell'ente, proporzionale ai risultati raggiunti in materia di conferimento a raccolta differenziata nell'anno precedente.

Art. 11 – Utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e relative pertinenze.

4. Per le utenze domestiche la tassa è applicata a carico dell'intestatario maggiorenne del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o, negli altri casi, a carico del maggiorenne che ha comunque a disposizione i locali.

5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari, la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà e a denunciare al Comune/Concessionario lo stato di fatto di convivenza di più nuclei familiari.

6. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella dichiarazione di cui all'art. 18. In mancanza del numero di occupanti dichiarato dall'utente, si assume il numero di uno, salva la possibilità del Comune/Concessionario di accertare il diverso numero di occupanti. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune o residenti in diverso fabbricato, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero

(iscritti AIRE), per i fabbricati ove non risulti un nucleo familiare residente e nel caso in cui il denunciante sia una persona giuridica, per il calcolo della tariffa si applicano i seguenti coefficienti:

- n°1 occupante per immobili con superficie tassabile fino a 25 mq;
- n°2 occupanti per immobili con superficie tassabile fra 26 e 50 mq;
- n°3 occupanti per immobili con superficie tassabile fra 51 e 75 mq;
- n°4 occupanti per immobili con superficie tassabile fra 76 e 100 mq;
- n°5 occupanti per immobili con superficie tassabile oltre i 100 mq.

Nel caso in cui il denunciante sia una persona fisica, può essere apportata la prova contraria al numero degli occupanti applicato tramite i suddetti coefficienti, sulla base dei componenti il nucleo familiare nel Comune di residenza, a condizione che l'abitazione non sia locata anche per periodi di tempo limitati.

7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e pertanto rimaste non locate né utilizzate ad altro titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.

8. Se all'interno dell'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 12 – Utenze non domestiche

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base del D.P.R. n. 158/1999.

2. Ai fini dell'applicazione della tassa ciascun locale o area delle utenze non domestiche è classificato in relazione alla sua destinazione d'uso tenuto conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

3. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

5. Per utenze non domestiche si intendono tutti i locali ed aree scoperte operative non destinate all'uso abitativo, classificate nelle categorie di cui al D.P.R. n. 158/1999, riportate nell'ALLEGATO B), parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

6. Ai fini dell'applicazione della tassa, ciascun locale o area delle utenze non domestiche è classificato in relazione alla sua destinazione d'uso tenuto conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

Art. 13 – Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e/o assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per



occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza.

3. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma precedente per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.

4. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero, per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 23/2011, a partire dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 14 – Tributo provinciale

1. Sulla tassa rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92.

2. Il tributo provinciale è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della TARI, ed è riscosso, con le stesse modalità, della tassa rifiuti.

3. Il Comune riversa alla Provincia il tributo provinciale di cui al comma 1 del presente articolo, secondo la periodicità e le modalità concordate tra le parti, al netto dell'aggio previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Art. 15 – Riduzioni della tassa di cui alla Legge del 27/12/2013 n. 147

1. Le utenze ubicate fuori dal centro abitato e non servite dal servizio di raccolta dei rifiuti, poste ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, beneficiano della riduzione del 60% della tariffa, sia sulla quota fissa che sulla quota variabile. La distanza è misurata sul tratto pedonale più breve dal cassonetto al confine con la proprietà privata posseduta o detenuta dall'utente.

2. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente. Tale riduzione si applica limitatamente al periodo dell'anno, con computo mensile, per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni di cui sopra.

3. Per l'utenza non domestica la tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile, di una percentuale in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, documentata tramite specifici formulari, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione. La quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviata al riciclo è riscontrata a consuntivo dal modello unico di denuncia (M.U.D.) riferita all'anno precedente a quello nel quale viene applicata la riduzione; mentre i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione, saranno determinati in base ai Kd di riferimento ed indicati nel Piano Economico Finanziario approvato dal Consiglio



Comunale dell'anno d'applicazione della riduzione. A pena di decadenza, il produttore deve presentare, entro il 30 aprile di ciascun anno, apposita istanza di riduzione su modello messo a disposizione dal Comune o dal Concessionario, unitamente al modello unico di denuncia (M.U.D.) succitato ed al contratto stipulato con la società che effettua il recupero ed i formulari di identificazione dei rifiuti.

3.bis. La riduzione di cui al comma precedente è riconosciuta proporzionalmente al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani o assimilati avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione annua stimata in base ai coefficienti medi di potenziale di produzione per ogni categoria di attività, deducibili dalla tabella 4a dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Kd). L'attività di avvio al riciclo deve essere svolta non usufruendo del servizio di gestione dei rifiuti svolto in regime di privativa comunale.

3.ter. Per riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 152/2006, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

6-quater. Il riciclo deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività, attraverso specifici formulari.

Art. 16 – Altre Riduzioni previste dal presente regolamento

1. Per le **utenze domestiche** che praticano il compostaggio aerobico della frazione organica dei rifiuti urbani e assimilati con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza dei locali o delle aree per i quali pagano la tassa, è prevista la riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 10%. Le utenze domestiche che intendono praticare il compostaggio, devono farne richiesta all'amministrazione comunale, che provvede a darne comunicazione al concessionario. La verifica della pratica del compostaggio da parte dell'utente è effettuata, periodicamente, dal comune o da altro soggetto incaricato.

2. All'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso, spetta una riduzione di 2/3 sulla tassa dovuta per il nucleo familiare;

3. Per le **utenze non domestiche** che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali, non pericolose, prodotti nell'ambito delle attività agricole svolte in forma imprenditoriale ai sensi dell'art. 2135 c.c. e vivaistiche, è prevista la riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 25%.

4. Per i locali strumentali ad attività agro-silvo-pastorale, ovverosia adibiti a magazzini, depositi o laboratori ed accatastati nelle categorie C2, C3, C6, D1 o D10, condotti da aziende agricole e/o imprenditori agricoli ed utilizzati esclusivamente per stoccaggio di materiali relativi ad attività agricola o silvo-pastorale o trasformazione degli stessi: riduzione del 50%;

5. Per le cantine, le autorimesse e gli altri simili luoghi di deposito con classamento C2, C6, C7 che non possono costituire pertinenze di civili abitazioni in quanto il soggetto passivo non possiede/detiene/occupa nel Comune di Bientina immobili ad uso abitativo soggetti alla tassa sui rifiuti ai sensi dell'art.20 del presente regolamento: riduzione del 50%.



6. Per i nuclei familiari di residenti, la cui certificazione ISEE non superi la misura annualmente stabilita per il bonus gas ed elettrico, si applica una riduzione stabilita nella delibera delle tariffe, sia sulla parte fissa che variabile; Il contribuente è tenuto a presentare apposita dichiarazione di cui all'art. 18 entro il termine del 30 Giugno di ogni anno, a pena di decadenza, allegando la certificazione ISEE in corso di validità.

7. Per i nuclei familiari di residenti all'interno dei quali è presente un soggetto affetto da gravi handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992, la cui certificazione ISEE non superi la misura annualmente stabilita in sede di determinazione delle tariffe, si applica una riduzione percentuale fino al 65% sia sulla parte fissa che variabile, che può essere anche graduata in relazione a diversi importi ISEE;

8. Il contribuente è tenuto a presentare apposita richiesta accompagnata da copia di certificato rilasciato dal funzionario medico dell' A.S.L. competente attestante la condizione di invalidità, accompagnata da apposita dichiarazione di cui all'art. 18 entro il termine del 30 Giugno di ogni anno, a pena di decadenza, allegando la certificazione ISEE in corso di validità.

9. Per i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, limitatamente ai locali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, è prevista la riduzione nella misura del 50% della parte variabile della tariffa;

10. Per gli enti religiosi riconosciuti dallo Stato Italiano, per i locali dagli stessi utilizzati per attività non lucrative, è prevista la riduzione nella misura del 50% della parte variabile della tariffa.

11. Sono previste le seguenti riduzioni della tariffa relativa alle utenze non domestiche sotto indicate, già esistenti, che si impegnano a rimuovere o, per quelli esistenti e/o di nuova apertura, a non installare slot machine e/o apparecchi equivalenti nei propri locali:

- cat. 22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie: riduzione del 20% della tariffa variabile,
- cat. 24 – Bar, caffè, pasticceria: riduzione del 20% della tariffa variabile."

Con la definizione di "slot machine" e/o apparecchi equivalenti devono intendersi quegli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei al gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S. (Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza).

Per accedere all'agevolazione di cui al presente comma, i richiedenti dovranno comunicare l'assenza nei propri locali di apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei al gioco illecito di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S. (Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza), redigendo annualmente un'istanza di agevolazione secondo il modello predisposto dagli uffici, da presentare, di norma, entro il 30 giugno dell'anno interessato.

Tale riduzione, relativamente all'annualità in corso, verrà valorizzata con conguaglio sulla seconda rata; nel caso di rimozione degli apparecchi in corso d'anno, con decorrenza dal mese successivo a quello nel quale ha avuto luogo la rimozione.

Gli esercenti per i quali è in essere l'agevolazione, in caso di eventuale successiva installazione di apparecchi di cui all'art. 110, c. 6 del T.U.L.P.S., dovranno tempestivamente e comunque entro 60 giorni dall'installazione, darne comunicazione al Comune/Concessionario e comporterà la cessazione dell'agevolazione a decorrere dal mese nel quale ha avuto luogo l'installazione;



12. le nuove attività commerciali (commercio al dettaglio con vetrina) per le quali saranno utilizzati immobili abbandonati, sfitti o inutilizzati ubicati all'interno del centro naturale commerciale:

- esenzione totale per il primo anno di attività;
- nella misura del 50% per il secondo e terzo anno di attività;

Per ogni singolo contribuente l'agevolazione non può superare l'importo annuo di € 800,00 costituito da Tari e Tributo Provinciale.

Possono usufruire dell'agevolazione i soggetti che alla data di presentazione della domanda posseggono i seguenti requisiti:

- Essere regolarmente iscritti al registro delle imprese;
- Trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- Non hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune e non risultano essere stati messi in mora dal Comune per tributi e tasse in genere.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione le nuove attività che subentreranno ad attività già insediate, ad eccezione di quelle che subentreranno trascorso un anno dalla precedente cessazione.

I soggetti che intendono accedere all'agevolazione devono osservare i termini e le modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché ogni altro atto o adempimento richiesto in materia di Tari.

13. Le agevolazioni previste nel presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. Nel caso in cui le richieste di agevolazioni superino lo stanziamento di Bilancio, si provvede a ripartire le risorse disponibili proporzionalmente alle richieste.

14. Le agevolazioni nel presente articolo non vengono concesse se il contribuente al primo di gennaio non è in regola con il versamento del tributo degli anni precedenti. Il diritto all'agevolazione decorre nuovamente dal momento in cui la situazione viene regolarizzata.

La presente disposizione non interessa le riduzioni covid 19 concesse per il solo anno 2020;

15. Per il solo anno 2020, secondo le indicazioni della delibera 158/2020 di ARERA e ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge 147/2013 si applicano ulteriori e specifiche riduzioni della quota variabile per le utenze non domestiche, determinate nella delibera di approvazione delle aliquote;

Art. 17 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, opera sull'importo del tributo solo la riduzione o agevolazione maggiore. Per il solo anno 2020 in relazione all'emergenza covid 19 sono escluse le riduzioni applicate alle utenze non domestiche relativamente al periodo di chiusura.

TITOLO V – MODALITA' GESTIONALI

Art. 18 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. I soggetti che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dalla tassa sui rifiuti, devono presentare apposita dichiarazione al Comune o al Concessionario:



- a) **entro 60 giorni dall'inizio del possesso** o della **detenzione** dei locali o delle aree assoggettabili alla tassa;
- b) **entro 60 giorni dal verificarsi di variazioni** sull'immobile o dalle condizioni soggettive, nonché dalla cessazione del possesso o della detenzione.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centro commerciale integrato è l'amministratore, o comunque il soggetto che gestisce i servizi comuni, ad ottemperare all'obbligo di dichiarazione, e lo stesso è responsabile del versamento della tassa, ferma rimanendo la responsabilità solidale dei multiproprietari e dei possessori o detentori dei locali che costituiscono il centro commerciale integrato.

2. La dichiarazione per le utenze domestiche deve contenere:

- a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
- b) il codice fiscale;
- c) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'eventuale indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica
- a) certificata;
- d) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: indirizzo incluso il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
- f) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate (foglio, particella, subalterno), nonché le relative superfici calpestabili;
- g) il numero degli occupanti l'immobile nel caso in cui in esso non vi siano soggetti che vi hanno fisato la residenza, oppure le generalità dei componenti i nuclei familiari nel caso in cui due o più nuclei familiari vi abbiano fissato la residenza. L'ufficio tributi o il concessionario, acquisite dall'ufficio anagrafe le variazioni dei nuclei familiari, provvede ad aggiornare il numero dei componenti nella banca dati per la determinazione della tariffa;
- h) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree e le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto dal quale è stato ricevuto l'immobile;
- i) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
- j) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree, le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto cui è stato rilasciato l'immobile, nonché il nuovo indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni;
- k) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

3. La dichiarazione per le utenze non domestiche deve contenere:

- a) la ragione sociale, la sede o il domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che hanno la rappresentanza;
- b) il codice fiscale e la partita IVA;
- c) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- d) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: indirizzo incluso il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);



- f) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate (foglio, particella, subalterno), nonché le relative superfici calpestabili specificando per ciascuna di esse l'attività che vi è svolta;
- g) il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- h) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree e le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto dal quale è stato ricevuto l'immobile;
- i) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
- j) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree, le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto cui è stato rilasciato l'immobile, nonché il nuovo indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni;
- k) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

4. La decorrenza della tassa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal mese successivo a quello in cui si è verificato il relativo evento.

5. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, ad eccezione di riduzioni, agevolazioni ed esclusioni.

6. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 60 giorni dalla variazione medesima.

7. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tariffa di igiene ambientale (TIA) o del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 1, lettere a) e b).

8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 16, in caso di presentazione dell'istanza da parte dell'utente oltre i termini di cui al comma 1, lettera b), questa ha effetti a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione.

Art. 19 – Riscossione della tassa

1. Il Comune o l'eventuale Concessionario affidatario dell'attività di riscossione, riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale.

2. Il versamento della TARI è effettuato tramite modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Il versamento deve essere effettuato in n. 4 rate scadenti nei mesi di maggio, giugno, ottobre, novembre, fatte salve diverse determinazioni dell'Ente;

3. Per l'anno 2020 il versamento deve essere effettuato in n. 4 rate scadenti nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre.

4. Le rate sono determinate applicando:

- a) a quelle scadenti nei mesi di settembre, ottobre, novembre (1^a, 2^a e 3^a rata – *acconti*) 70% della TARI annuale calcolata utilizzando le tariffe vigenti nell'anno precedente;



- b) alla quarta rata (*saldo/conguaglio*), ovvero quella con scadenza a dicembre, le tariffe approvate dal Consiglio Comunale e pubblicate nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, a saldo della TARI dovuta per l'intero anno, con conguaglio su quanto già determinato in acconto, (o quanto versato) con le tre rate d'acconto.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Gli avvisi bonari di liquidazione sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate come corrispondenza ordinaria e sono corredati dalla modulistica che permette il pagamento in modo da semplificare l'adempimento da parte del contribuente.
6. Decorsi i termini di pagamento senza che sia intervenuto regolare adempimento da parte del contribuente, si procederà con **la notifica dell'atto di sollecito**, per il pagamento entro **30 giorni** in unica soluzione dell'importo ancora dovuto, con addebito delle sole spese di notifica, e **contestuale atto di accertamento esecutivo di cui al comma 792 del Legge 160/2019**.
8. L'avviso bonario di liquidazione e l'atto di sollecito/accertamento esecutivo sono determinati sulla base dei dati risultanti al Comune (numero di componenti, superfici ecc.) e contiene i conguagli dei periodi precedenti.
9. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione dell'avviso bonario di liquidazione, dell'atto di sollecito e dell'accertamento esecutivo o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 euro. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
10. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alla tassa giornaliera di cui all'art. 13 del presente Regolamento.
11. Eventuali richieste di rateizzazione devono essere presentate Comune o l'eventuale Concessionario affidatario dell'attività di riscossione, il quale dispone, in ragione delle condizioni obiettive del contribuente, dell'apposito regolamento, ovvero nei limiti contenuti nell'art. 1, comma 796 della Legge 160/2019, apposito piano di ripartizione del pagamento delle somme dovute da inviare al contribuente richiedente. In assenza di apposita disciplina regolamentare, si applicano i commi 798, 799, 800 e 801 dell'art. 1, Legge 160/2019.

Art. 20 – Funzionario Responsabile

1. Il Comune o il Concessionario designa il funzionario responsabile cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, compresa la determinazione dell'eventuale rimborso spettante al contribuente.
2. Ad esso spetta la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Rientrano tra le prerogative del Responsabile del tributo, l'esame, l'eventuale accoglimento e gestione delle istanze di rateizzazione del tributo, secondo quanto di seguito specificato.



Art. 21 – Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Comune o il Concessionario può inviare questionari al contribuente, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione della superficie tassabile, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune o il Concessionario effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
 - a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 o 1117-bis del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 22 – Accertamenti

1. Il Comune o il Concessionario procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può essere considerata come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR n. 138/98.
3. Gli avvisi di accertamento, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, ad eccezione di quelli in rettifica, purché l'atto originario sia stato notificato nei termini.
4. Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo e devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
5. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
 - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;



- l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

6. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente, può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a rettificarlo, dandone comunicazione al contribuente.

Art. 23 – Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o parziale versamento del tributo, di omessa o infedele dichiarazione si applicano le sanzioni amministrative tributarie di cui al D.Lgs. n. 472/97.

2. In caso di omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 698 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147, è emesso, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 472/1997, l'atto di accertamento con la relativa applicazione delle sanzioni previste dai commi da 696 a 699 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147.

3. Sulle somme dovute a seguito di avviso di accertamento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno a partire dalla data in cui sono divenuti esigibili.

4. Gli interessi nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a titolo di rimborso, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 24 – Riscossione forzata

1. La riscossione forzata è svolta dal concessionario ai sensi delle disposizioni vigenti.

2. Tutte le spese per gli atti procedurali e quant'altro necessari giuridicamente per il recupero della debenza verranno addebitate al contribuente moroso.

Art. 25 – Contenzioso

Per il contenzioso in materia di Tassa rifiuti si applicano le disposizioni del D.Lgs. 546/92, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 26 – Rateazione di pagamento

1. L'avviso di accertamento può essere rateizzato su richiesta del contribuente secondo le indicazioni previste nel regolamento generale delle entrate in relazione a "*situazione di temporanea e obiettiva difficoltà*" richiamata al comma 1 deve essere dimostrata mediante presentazione di apposita autocertificazioni compilata sui moduli messe a disposizione dall'Ente/Concessionario. La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'Ufficio Tributi prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva. La rateizzazione è concessa in caso di inesistenza di morosità relativa a precedenti rateizzazioni ed in caso in cui il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.

6. Per quanto non qui regolamentato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi, 798, 799, 800, 801 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 27 – Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune o al Concessionario entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento



ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Questo deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali.

Art. 29 – Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 30 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore secondo I termini di legge.



ALLEGATO A)

Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani.

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, comma 4, lett. b, del presente regolamento, i rifiuti speciali costituiti dai seguenti materiali:

- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- accessori per l'informatica.

2. Sono esclusi gli imballaggi terziari.

3. Per ciascuna delle succitate tipologie di rifiuti, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti e indicati nella deliberazione del CIPE del 27/7/1984 e successive modifiche e integrazioni, il limite quantitativo massimo conferibile al gestore è fissato in 64 kg/giorno.



ALLEGATO B)

Categorie di utenze non domestiche suddivise nelle seguenti categorie:

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici e agenzie
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato e mercati settimanali di beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione e superiori a 1.500 mq in convenzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori, piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato e mercati settimanali di generi alimentari
30. Discoteche, night club, sale da gioco